



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**CGIL – Confederazione nazionale**  
segreteria generale@pec.cgil.it

**UIL – Confederazione nazionale**  
segreteria generale@uil.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali**

**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

**Ministero per la Pubblica  
Amministrazione**

**Ministero della Salute**

**Ministero Istruzione e Merito**

**Ministro Università e Ricerca**

**Ministero Affari Regionali**

**Ministro Imprese e Made in Italy**

**Ministero dell'Interno**

**Ministero della Difesa**

**Ministero Economia e Finanze**

**Ministero dell'Ambiente e Sicurezza  
Energetica**

**Ministero della Giustizia**

**Ministero del Turismo**

**Ministero della Cultura**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica**

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**  
**Presidente della Camera dei Deputati**  
**Presidente del Consiglio dei Ministri**

**TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC**

**Pos. 1413/24**

**Sett: GEN**

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 novembre 2024, su proposta della Presidente, ha adottato la seguente delibera.*

**Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento allo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali, proclamato, in data 30 ottobre 2024 (atto pervenuto in pari data), dalle Confederazioni nazionali delle Organizzazioni sindacali CGIL e UIL, per l'intera giornata del 29 novembre 2024, con garanzia delle prestazioni indispensabili (per il settore dei Vigili del Fuoco l'astensione inizierà alle ore 10.00 e terminerà alle ore 14.00);

**RICHIAMATA**

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003 (punto 5, lettera c), nonché la successiva integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

**RICHIAMATA**

altresì, la delibera n. 22/279, del 12 dicembre 2022, in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti;

**INDICA**

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, ai soggetti sindacali in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **“violazione della regola della rarefazione oggettiva”**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, in considerazione del fatto che risultano precedentemente proclamati i seguenti scioperi:

- sciopero nazionale di 24 ore del personale dipendente di tutte le aziende che svolgono attività ferroviarie nel Trasporto Ferroviario e nel Trasporto Merci su Rotaia, dalle ore 21.00 di sabato 23 novembre 2024 alle ore 20.59 di domenica 24 novembre 2024, proclamato in data 16 ottobre 2024 dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato;

- sciopero del personale Trenitalia Direzione Business Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, dalle ore 3.00 del 24 novembre alle ore 2.59 del 25 novembre 2024, proclamato in data 16 ottobre 2024 da Orsa Ferrovie Piemonte;

- sciopero nazionale del personale del Ministero della Giustizia per l’intera giornata del 25 novembre 2024, proclamato in data 14 ottobre 2024 dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Confintesa;

- sciopero nazionale del *“personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e delle professioni sanitarie del S.S.N. dipendenti delle Aziende ed Enti del SSN, ivi compresi IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali) ed ARPA, e quelli delle Strutture anche di carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il SSN, ed i medici specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 547 della Legge 145/2018 e assunti ai sensi degli articoli 2ter del DL 18/2020 e ssmm., nonché gli infermieri e tutto il personale sanitario non medico, afferenti alle qualifiche contrattuali del comparto della sanità - operanti nelle ASL, nelle aziende ospedaliere e negli enti della sanità pubblica italiana, ivi compresi i territori delle province autonome di Trento e Bolzano”*, per l’intera giornata del 20 novembre 2024, proclamato in data 23 ottobre 2024 dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO-FESMED e NURSING UP;

- **“violazione della delibera n. 22/279 in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri”**, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti passeggeri, in considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato dalle Confederazioni nazionali di CUB e SGB uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata del 29 novembre 2024, e che la valutazione d’impatto tra le due astensioni, nel caso di specie, non consente di derogare alla regola della rarefazione oggettiva.

Si invitano, pertanto, i soggetti sindacali in indirizzo ad escludere dallo sciopero generale i settori sopra indicati, in conformità alle citate delibere, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera. L’adeguamento all’indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non

potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Confederazioni nazionali delle Organizzazioni sindacali CGIL e UIL, alle Amministrazioni in indirizzo, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE  
*Prof.ssa Paola Bellocchi*  
